



Il giudice,  
sciogliendo la riserva fuori udienza,  
rilevato che le doglianze del ricorrente riguardano il periodo di detenzione avvenuto presso la Casa Circondariale di Lecce dal 22.6.2004 al 20.12.2005;  
ritenuto che l'art.35-ter O.P. , novellato dal D.L.92/14, convertito nella L.117/14, non abbia introdotto nel nostro ordinamento una nuova tipologia di illecito risarcitorio essendo la detenzione inumana già risarcibile ai sensi dell'art.2043 c.c. (cfr. Cass.n.477/13);  
ritenuto, in particolare, che la fattispecie introdotta con il recepimento della giurisprudenza EDU non sia costitutiva del diritto a una detenzione conforme all'art.3 CEDU ma sia unicamente istitutiva di un nuovo e più veloce mezzo di ricorso interno, prima inesistente, volto ad assicurare alla vittima una tutela, pronta ed efficace, in caso di violazione del predetto diritto;  
ritenuto, pertanto, che i profili dell'azione risarcitoria non espressamente disciplinati dalla *lex specialis*, tra i quali consta la prescrizione, debbano essere regolati dalla legge ordinaria;  
ritenuto che per la prescrizione debba ritenersi operante il termine quinquennale di cui all'art.2947 c.c., che decorre dalla data di verifica del fatto illecito produttivo del danno con riferimento a tutti i pregiudizi, come l'attuale, verificatisi dopo il 28.6.2014;  
ritenuto, pertanto, che il fatto denunciato sia prescritto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.  
Si comunichi.  
Torino, il 6.5.15

IL GIUDICE  
(dott.ssa Paola Bonmaria)

Depositato in Cancelleria

22 MAG 2015

Torino

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
CALO S. SANTORO

